# REGOLAMENTO DELEGAZIONE TRATTANTE

## Art. 1 - Composizione della delegazione trattante

La delegazione trattante di cui all' articolo 26 del D.P.R. 268/8 7, è costituita come segue:

a) Sindaco o suo Delegato;

b) Rappresentanti dei titolari degli uffici o servizi: Coordinatori dei settori o loro delegati;

c) Rappresentanti sindacali territoriali ed aziendali: Consiglio dei Delegati dell'Ente e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali che abbiano adottato,in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

Il segretario Generale dell'Ente partecipa alle riunioni al fine dell'accertamento preventivo della legittimità degli accordi.

## Art. 2 - Nomina della delegazione trattante - Segreteria

La delegazione trattante sarà nominata con provvedimento del Sindaco.

Con lo stesso provvedimento sarà conferita, ad un impiegato, la funzione di segreteria della delegazione trattante.

## Art. 3 - Convocazione della delegazione trattante

La convocazione della delegazione trattante sarà disposta, dal Sindaco o suo delegato, nel rispetto delle seguenti procedure:

a) l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dovrà, di norma, essere recapitato a tutti i componenti con almeno 5 giorni di anticipo.

   Solo in caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto a giorni due;

b) se la convocazione è richiesta da almeno una delle parti la riunione dovrà essere convocata entro i dieci giorni successivi. In caso di urgenza dichiarata dai richiedenti, entro cinque giorni.

Art. 4 - Limiti della contrattazione

La contrattazione locale è limitata alle seguenti materie:

- l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonchè le proposte per la sua programmazione al fine del miglioramento dei servizi;

- l'eventuale riconversione o riqualificazione del personale

- la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qulifiche funzionali stabilite negli accordi di comparto;

- le "pari opportunità"

- i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

- la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;

- la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

- la formazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e di eventuali piani di lavoro);

- l'agibilità dei sindacati sul luogo di lavoro, i servizi mensa, la costituzione e l'organizzazione di CRAL;

- altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata;

così come pevisto dall'art. 27 del D.P.R. 268/87.

Non possono formare oggetto di trattazione:

- problemi che comportino oneri comunque aggiuntivi a quelli previsti dal contratto nazionale;

Art. 5 - Riunioni e funzionamento

Le riunioni della delegazione trattante:

a) dovranno avere luogo nella sala giunta o in altro locale idoneo della sede municipale;

b) le parti potranno farsi assistere da esperti, i quali non avranno però diritto di voto;

c) le trattative dovranno concludersi con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa.

Art. 6 - Validità degli accordi raggiunti

Gli accordi raggiunti in sede di delegazione trattante avranno efficacia solo dopo il loro recepimento da parte dell'organo competente.